Werk

Titel: Regolamento organico delle Biblioteche governative del Regno d'Italia (Schluss)

Ort: Dresden

Jahr: 1876

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?345571991_1876|log77

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

info@digizeitschriften.de

M. cccc. Lxxxxviiij: F. 1b. (c.) Ur bauarus largitate fulcit⁹ | etc. In fine: (Impreſſum Olomucenſs. Per Mathiam | Preunlen de vlm. Anno do | mini. M.CCCC.Lxxxxviiij. 4⁰. Goth. Ch. c. f. 24 l. 12 ff.

Hain II. 2. p. 297 giebt nur die Erfurter Ausgabe von 1494 an.

Vgl. Schriften der historisch-statistischen Section der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- u. Landeskunde. 1854. 8⁰. Bd. VI. S. 13—14. Allgem. europäisches Journal. 1797. S. 6. 1795. IX. S. 10.

Olmütz. J. Hausmann.

[472.] Regolamento organico delle Biblioteche governative del Regno d'Italia.

(Schluss.)

Art. 45. Sono ammesse alla lettura nelle biblioteche governative solo le persone che abbiano oltrepassato il diciottesimo anno d'età. Gli studenti di Liceo, d'Istituti tecnici o Scuole inferiori debbono presentare un permesso del direttore della scuola che essi frequentano, nel quale sia indicata l'opera che devono chiedere in lettura.

Art. 46. La lettura serale nelle biblioteche universitarie si farà possibilmente in sale separate da quelle dove sono riposti i libri. Quelli i quali vogliono andare a leggere di sera devono richiedere nel giorno i libri dei quali hanno bisogno, affinchè questi si trovino già trasferiti e disposti nella sala della lettura serale.

Art. 47. I libri rari, i codici manoscritti, le incisioni o i disegni saranno consegnati, previo permesso del prefetto, del bibliotecario o dell' ufficiale designato da essi, e verranno studiati ed esaminati sotto speciale vigilanza, e, se è possibile, in stanza separata, nè mai di sera.

Art. 48. Dove v'abbia modo, sarà aperta al pubblico una sala nella quale verranno esposte le principali riviste letterarie e scientifiche, italiane e straniere, possedute dalla biblioteca. Di tali riviste e dei libri acquistati dalla biblioteca in ciascun mese starà affisso nella sala di lettura l'elenco firmato dal prefetto o dal bibliotecario.

Art. 49. È vietato di dare in lettura i romanzi, i giornali politici, i libri di frivolo argomento e di mero passatempo, quelli immorali od accompagnati da disegni osceni, meno il caso che il richiedente provi che gli sono necessari ad un determinato studio letterario, storico o scientifico.

Art. 50. Non potranno essere dati in lettura i libri non ancora legati in maniera sufficiente alla loro conservazione.

Titolo VI. — *Impiegati.*

Art. 51. Gl'impiegati delle biblioteche governative appartengono alle seguenti quattro categorie, ed hanno le seguenti denominazioni:

1a Categoria — Direzione.

I prefetti, bibliotecari e vicebibliotecari.

2a Categoria — Impiegati superiori.

Gli assistenti di prima, di seconda, di terza e di quarta classe.

3a Categoria — Impiegati inferiori per la distribuzione.

Il distributore capo, i distributori di prima, di seconda, di terza e di quarta classe.

4a Categoria — Per la vigilanza e il basso servizio.

Gli uscieri e gl'inservienti.

Art. 52. Gl'impiegati, appartenenti alla Direzione, formano un Consiglio, presieduto dal prefetto della biblioteca, o dal bibliotecario.

Art. 53. Il prefetto, o il bibliotecario, convoca il Consiglio di Direzione, ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente ogni volta che si tratti di deliberare:

b) Sulle richieste, ove occorrano, di aumenti di spesa;

c) Sopra lavori straordinari che convenga di fare, e l'ordine con cui bisogni eseguirli, non che sul numero e qualità di persone che perciò occorra chiamare;

d) Sulla cerna dei duplicati, non che sulla vendita o il cambio di essi;

e) Sulle pubblicazioni a stampa che si debbano fare a nome della biblioteca;

f) Sulla relazione annuale da inviarsi al Ministero prescritta dall'articolo 83.

Il Consiglio di Direzione darà avviso su tutte le altre questioni intorno alle quali piaccia al Ministro, al prefetto o al bibliotecario di consultarlo. L'impiegato superiore, che fa ufficio di economo, interviene nel Consiglio di Direzione, con voto.

Art. 54. Il solo prefetto, o bibliotecario, tiene il carteggio ufficiale. Le proposte che ai termini dell'articolo precedente richiedano una deliberazione del Consiglio di Direzione, dovranno essere sempre accompagnate dal relativo processo verbale, affinchè al Ministro siano note le opinioni emesse durante la discussione.

Art. 55. Ciascun membro del Consiglio di Direzione può consegnare al prefetto, o al bibliotecario, perchè sia inviata al Ministro, una memoria a difesa delle opinioni sostenute da lui.

Art. 56. Spetta altresì al solo prefetto, o bibliotecario, il vigilare sulla condotta degli impiegati, e il mantenere ciascuno nelle competenze e nei doveri del suo ufficio: il proporre l'ammissione e la promozione di alunni e d'impiegati; e le gratificazioni e remunerazioni da assegnare ad essi.

Art. 57. Gl'impiegati delle biblioteche governative non possono essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, nè fare collezione o traffico di manoscritti o di libri stampati.

Titolo VII. — *Gli alunni.*

Art. 58. Per la preparazione agl'impieghi superiori delle biblioteche governative e per quella all'ufficio di distributori sono istituiti due distinti alunnati in ciascuna biblioteca nazionale.

Art. 59. Il numero degli alunni è determinato anno per anno dal Ministro, sulla proposta del Consiglio di Direzione.

Art. 60. Per essere ammesso alunno ai posti superiori è necessaria la cittadinanza italiana, la licenza liceale ed età non maggiore di 25 anni. La laurea è titolo di preferenza. Per essere ammesso alunno ai posti di distributore occorre la cittadinanza italiana, la licenza ginnasiale ed età non minore dei 17 anni compiti, nè maggiore di 25.

Art. 61. L'aspirante all'alunnato deve inoltre presentare i certificati di buona condotta e di robusta costituzione fisica.

Art. 62. Quando il numero degli aspiranti all'alunnato oltrepassi il numero dei posti, sarà aperto tra quelli un concorso, che consisterà, per i candidati ai posti superiori, in un esame orale sulle materie dell'ultimo anno di liceo, e per gli alunni a posti di distributore, sulle materie dell'ultimo anno di ginnasio.

Titolo VIII. — *Nomine e promozioni.*

Art. 63. Il prefetto e il bibliotecario sono nominati con decreto Regio a vita, eccetto il caso previsto nell'articolo 82, e scelti senza concorso fra gl'impiegati appartenenti alla Direzione delle biblioteche. Il loro impiego non si potrà cumulare con altri nelle biblioteche autonome, e in quelle delle Università di prima e di seconda classe può essere commesso ad un professore. Il vicebibliotecario è nominato a vita tra gli assistenti di primo grado. Il suo ufficio non potrà in nessuna biblioteca cumularsi con altri.

Art. 64. La prima nomina di un impiegato nelle biblioteche governative ha la durata di un biennio. Trascorso questo, l'impiegato superiore può essere confermato a vita; l'inferiore, confermato per un altro biennio, dopo il quale può aver luogo la sua nomina a vita.

Art. 65. Un alunno all'ufficio di distributore, dopo un anno di lodevole condotta in una biblioteca governativa, può essere, sulla proposta del prefetto o bibliotecario, nominato dal Ministro all'ultimo posto vacante di distributore.

Art. 66. Gli uscieri e inservienti sono nominati dal Ministro sulla proposta del prefetto o bibliotecario.

Art. 67. Per essere nominati uscieri o inservienti è necessario: Essere cittadino italiano; Avere età inferiore ai 31 anni; Presentare un attestato di buona condotta e di robusta costituzione fisica, riconosciuti valevoli dal Consiglio di Direzione; Saper leggere e scrivere. Sarà preferito chi abbia servito nella milizia regolare o tre anni in un'Amministrazione pubblica.

Art. 68. Le promozioni di grado in ciascuna categoria d'impiegati, eccetto la prima, hanno luogo alternativamente per merito e per anzianità. Per cura del Ministero sarà compilato un ruolo di anzianità comune alle biblioteche governative.

Art. 69. Da una categoria all'altra non si può passare senza concorso. Per essere ammesso al concorso per la 1a categoria è necessario che il candidato possegga una laurea. Per il concorso alle altre categorie bastano i requisiti indicati all'articolo 60. Il concorso è fatto per la prima volta tra gli impiegati della categoria inferiore; ove non abbia effetto se ne apre uno nuovo, al quale sono ammessibili anche gli estranei. Il concorso ha luogo prima per titoli, ed è tenuto come titolo la buona ed intelligente condotta tenuta dal candidato nell'ufficio sino allora occupato in biblioteca. Quando il concorso per titoli non abbia effetto, sarà indetto il concorso per esame.

Art. 70. Il concorso per il passaggio dalla categoria di assistente a quella della direzione consiste in un esame scritto ed orale sulle materie che saranno volta per volta indicate dal Ministro: Per il passaggio dalla categoria di distributore a quella di assistente e l'ammissione in questa, in un esame scritto ed orale sulle materie che fanno oggetto del corso tecnico e sopra due delle tre lingue, francese, inglese e tedesca; il candidato che avesse conseguito il diploma finale del corso tecnico è esaminato soltanto sopra le due lingue; Per il passaggio dalla categoria d'inserviente a quella di distributore, in un componimento italiano, nella lettura dei titoli di libri scritti in italiano, latino, greco, francese, inglese e tedesco; nella cognizione e pratica dei cataloghi della biblioteca e dell'ordinamento interno di questa.

Art. 71. I concorsi per il passaggio dalla seconda categoria alla prima e dalla terza alla seconda, e l'ammissione in esse, hanno luogo soltanto nelle biblioteche autonome di primo e secondo grado; quelli per il passaggio dalla quarta categoria alla terza hanno luogo nelle biblioteche rispettive.

Art. 72. Quando vachi un posto di assistente di ultima classe in una biblioteca governativa s'apre un concorso per esame fra i soli alunni ammessi da un anno nelle biblioteche nazionali.

Art. 73. L'esame sarà scritto ed orale; e verserà sulle materie enumerate all'articolo 35 e su due delle tre lingue seguenti: — francese, inglese e tedesca. Gli alunni che avranno conseguito il diploma finale del corso tecnico faranno soltanto l'esame sulle due lingue.

Art. 74. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione alla prima ed alla seconda categoria saranno composte volta per volta dal Ministro; quelle per l'ammissione alla terza dal prefetto o dal bibliotecario. Le Commissioni per l'ammissione alla prima od alla seconda categoria sono presiedute dal prefetto della biblioteca nazionale dove hanno luogo, quelle per l'ammissione alla terza categoria dal prefetto o dal bibliotecario, o da un impiegato delegato da loro.

Art. 75. Gli esami così d'ammissione come di promozione durano tre giorni: nei primi due le prove sono scritte, nell'ultimo orali. Le prove scritte non durano più di sei ore per giorno; le orali più di un'ora. I temi delle prove scritte vengono spediti dal Ministro al presidente della Commissione esaminatrice in piego suggellato, che sarà aperto alla presenza dei concorrenti. Terminate le prove, la Commissione giudica tanto sulle scritte quanto sulle orali, e secondo le risultanze di ambedue classifica gli esaminati per ordine di merito; quindi con particolareggiato rapporto al Ministro spiega le ragioni della graduazione, e designa i meritevoli di approvazione.

Art. 76. Se al concorso indicato nell'articolo 72 non si presentassero alunni, o a quegli indicati nell'articolo 69 non si presentassero impiegati della categoria inferiore, ovvero gli uni e gli altri non vincessero la prova, s'apre un nuovo concorso, al quale verranno ammessi anche gli estranei, purchè abbiano i requisiti indicati all'articolo 60 e gli attestati di buona condotta e di sana costituzione fisica siano tenuti per valevoli dal Consiglio di Direzione. Di questo secondo concorso sarà dato avviso nella *Gazetta Ufficiale del Regno* due mesi innanzi.

Art. 77. Il candidato eletto prende il titolo dell'impiego posto a concorso, ma non è necessariamente addetto alla biblioteca presso la quale quello ha avuto luogo.

Art. 78. Per l'ammissione a quegli uffici delle biblioteche governative, che consistono esclusivamente nella custodia e nella lettura dei manoscritti, sarà aperto uno speciale concorso per titoli e per esame. I titoli necessari e le materie sulle quali verserà l'esame saranno volta per volta indicati dal Ministero, tenendo conto della specialità dei manoscritti e dei bisogni della biblioteca, e sentito il Consiglio di Direzione di questa.

Titolo IX. — *Stipendi e gradi.*

Art. 79. Con altro decreto Regio saranno determinati i ruoli speciali degli impiegati per ciascuna biblioteca, avuto riguardo alla sua classe, e tenuto conto delle sue condizioni quanto a numero e qualità di libri e di lettori. L'applicazione di questi ruoli si farà gradatamente di mano in mano che lo permettano le condizioni del personale esistente.

Art. 80. Gli impiegati delle biblioteche governative sono, rispetto agli stipendi, distinti in cinque classi: 1° Impiegati delle biblioteche autonome nazionali; 2° Impiegati delle biblioteche autonome di secondo grado; 3° Impiegati delle biblioteche delle Università di Bologna, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Napoli, Roma; 4° Impiegati delle Università di

Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Sassari; 5° Impiegati delle altre biblioteche.

Art. 81. Gli stipendi assegnati a ciascuna classe sono i seguenti:

		1a classe	2a classe	3a classe	4a classe	5a classe
1a Categoria.						
Prefetto	L.	6000	5000	—	—	—
Bibliotecario di 1° grado	„	4000	—	4000	—	—
Id. di 2° grado	„	3500	3500	—	3500	—
Id. di 3° grado	„	3000	3000	—	—	3000
Vicebibliotecario	„	—	—	2800	—	—
2a Categoria.						
Assistente di 1° grado .	L.	2600	2400	2200	2000	1800
Id. di 2° grado .	„	2400	2200	2000	1800	1600
Id. di 3° grado .	„	2200	2000	1800	1600	1400
Id. di 4° grado .	„	2000	1800	1600	1400	1200
3a Categoria.						
Distributore capo . . .	L.	2200	—	—	—	—
Distributore di 1° grado	„	2000	1800	1600	1400	1400
Id. di 2° grado	„	1800	1600	1400	1200	1200
Id. di 3° grado	„	1600	1400	1200	1200	1200
Id. di 4° grado	„	1400	1200	1000	1000	1000
4a Categoria.						
Usciere di 1° grado . .	L.	1100	1100	—	—	—
Id. di 2° grado . .	„	1000	1000	900	900	800
Inserviente di 1° grado	„	900	900	—	—	—
Id. di 2° grado	„	800	800	800	800	800

Art. 82. Al professore, a cui sia commessa la direzione di una biblioteca di Università di 1a e di 2a classe, è data respettivamente una indennità di lire 1200 e 800 annue. Egli dura in ufficio due anni; dopo i quali può essere confermato per un altro biennio o surrogato.

Art. 83. Per ordine del Ministro d'Istruzione Pubblica avranno luogo ispezioni periodiche nelle biblioteche governative per accertarsi del buon andamento del servizio.

Art. 84. Ogni anno, nel mese di luglio, i prefetti, o bibliotecari, dovranno inviare al Ministero una relazione sulla loro biblioteca. In questa relazione si renderà in ispecial modo conto di tutto quello che si riferisce: *a)* Al servizio pubblico; *b)* Al prestito dei libri a domicilio; *c)* All'incremento della suppellettile letteraria e scientifica; *d)* Ai lavori eseguiti durante l'anno ai diversi cataloghi; *e)* All'opera prestata dai diversi impiegati e alla loro condotta.

Art. 85. Con decreti ministeriali saranno determinate le norme per il prestito dei libri, la classificazione per materie e la indicazione delle opere nei cataloghi; e sarà provveduto altresì alla compilazione di un catalogo generale alfabetico e per materie delle biblioteche italiane.

Art. 86. Nulla è innovato nella condizione e nei diritti degli impiegati attuali. Per la prima volta le nomine da farsi per la Biblioteca *Vittorio Emanuele* non andranno soggette alle formalità prescritte dagli articoli 69, 71, 75.

Art. 87. È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione.
R. Bonghi.